CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Relatori: PAGANO, ALESSANDRO COLUCCI, IEZZI *e* ANGELO ROSSI, *per la maggioranza;* MAGI, *di minoranza.*

N. 4.

EMENDAMENTI

Seduta del 15 luglio 2026

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati, quelli dichiarati inammissibili e quelli votati)

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. ».

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c)*, capoverso, sostituire le parole:* Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo

restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* Fermo restando quanto previsto per la circoscrizione Estero e per le circoscrizioni di cui all'articolo 2;

al comma 2, capoverso:

sostituire il primo periodo con il seguente: Le elezioni nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, la quale è un'unica circoscrizione elettorale in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico;

al penultimo periodo, sostituire le parole nelle circoscrizioni di cui al presente articolo *con le seguenti:* nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 83, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*;

all'ultimo periodo, sostituire le parole I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni *con le parole:* I seggi attribuiti nelle circoscrizioni di cui al presente articolo;

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali o candidature nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le medesime liste o candidature nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. »;

al comma 6, lettera d-bis), *capoverso « 4-*bis », *sostituire le parole da:* rappresentativi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , che intendano presentare, anche congiuntamente, candidature nella sola circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, e ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendano presentare, anche congiuntamente, liste o candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo laddove tali partiti o gruppi abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendano presentare liste o candidature anche in altre circoscrizioni;

al comma 21:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, alinea, le parole: « da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Uffici centrali circoscrizionali e fermo restando quanto stabilito all'articolo 2 »;

alla lettera b-bis), *capoverso* « d-bis) », *sostituire le parole* nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e *con le seguenti:* nella circoscrizione;

alla lettera l), *capoverso « 1-*sexies », *sostituire le parole* nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e *con le seguenti:* nella circoscrizione;

al comma 26:

alla lettera 0a)*:*

*al numero 1), capoverso « 2-*ter. »:

sostituire le parole con una lista singola o con liste tra loro collegate *con le seguenti:* con uno o più partiti o gruppi politici tra loro collegati;

sostituire le parole e con le modalità stabilite dall'articolo 93-*quinquies*, commi 2 e 3 *con le parole:* . La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rap-

presentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito delle candidature;

al numero 2), sostituire le parole della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate *con le seguenti:* del partito o gruppo politico, o i contrassegni dei partiti o gruppi politici coalizzati;

al numero 3), capoverso « 4) »:

sostituire le parole: il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista *con le seguenti:* il contrassegno del partito o gruppo politico cui il candidato è collegato. Nel caso di più partiti o gruppi politici collegati in coalizione, i rettangoli di ciascun partito o gruppo politico;

sostituire le parole contenenti i contrassegni delle liste *con le seguenti:* contenenti i contrassegni dei partiti o gruppi politici;

sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il secondo comma è sostituito dal seguente: « L'elettore esprime il voto per il candidato prescelto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato è collegato, ovvero sul nome del candidato stesso. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. »;

alla lettera 0b), *numero 2), sostituire il capoverso « 3-*bis. *» con il seguente:*

3-*bis*. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e il partito o gruppo politico, o i partiti o gruppi politici coalizzati, cui il candidato è collegato ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera *f-bis)*.;

alla lettera a), *capoverso « articolo 93-*octies. »:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il candidato nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non può essere candidato in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.;

al comma 2, sopprimere le parole: di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo;

al comma 3, sostituire le parole delle circoscrizioni di cui al presente titolo *con le seguenti:* della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*;

all'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera e), *capoverso « 3. », sostituire le parole:* La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale *con le seguenti:* La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* forma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, un'unica circoscrizione elettorale. Ai fini dell'elezione del senatore assegnato alla regione, tale circoscrizione è costituita in un unico collegio uninominale;

alla lettera g), *capoverso « 4-*bis. »:

sostituire le parole: nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 *con le seguenti:* nella regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*. I voti espressi nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*;

sostituire le parole: I seggi attribuiti nelle medesime regioni *con le seguenti:* I seggi attribuiti nelle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*;

al comma 9:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, alinea, le parole: « da tutti gli Uffici » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Uffici » e dopo le parole « elettorali regionali » sono inserite le seguenti: « e fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 4-*bis* »;

alla lettera g), *capoverso « 1-*quinquies.1. », *sostituire le parole* nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e *con le parole:* nella circoscrizione;

al comma 13:

alla lettera b), *numero 2), sostituire le parole* il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate *con le seguenti:* il contrassegno del partito o gruppo politico, o i contrassegni dei partiti o gruppi politici coalizzati;

alla lettera b-bis), *capoverso «* a-bis. », *sostituire le parole* con una lista singola o con liste tra loro collegate *con le seguenti:* con uno o più partiti o gruppi politici tra loro collegati;

alla lettera b-ter), *capoverso «* c) »:

sostituire le parole il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista *con le seguenti:* il contrassegno del partito o gruppo politico cui il candidato è collegato. Nel caso di più partiti o gruppi politici collegati in coalizione, i rettangoli di ciascun partito o gruppo politico;

sostituire le parole contenenti i contrassegni delle liste *con le seguenti:* contenenti i contrassegni dei partiti o gruppi politici;

sostituire la lettera b-quater) *con la seguente:*

b-quater) dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

« *c-bis)* nella regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* l'elettore esprime il voto per il candidato prescelto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato è collegato, ovvero sul nome del candidato stesso. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;

c-ter) nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico, ovvero sul nome del candidato stesso. Il voto è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, nonché a favore delle liste presentate dal partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-*bis*, comma 1-*quinquies.1*. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale e tale candidato sia collegato a più partiti o gruppi politici, i voti sono ripartiti tra le liste presentate da ciascun partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-*bis*, comma 1-*quinquies.1*. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. »;

al comma 14:

all'alinea, sostituire le parole è premesso il seguente *con le seguenti:* sono premessi i seguenti;

dopo il capoverso « 01. » *aggiungere il seguente:*

02. Il candidato nella regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non può essere candidato in un'altra regione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.;

*al comma 14-*bis*, lettera* b)*:*

all'alinea, sostituire le parole è aggiunto il seguente *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti;

*al capoverso « 2-*bis. »:

alinea, dopo le parole: L'ufficio elettorale regionale *inserire le seguenti:* costituito nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*;

alla lettera a)*, dopo le parole* determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista *inserire le seguenti:* , intesa come partito o gruppo politico cui il candidato nel collegio uninominale è collegato;

alla lettera c), sopprimere le parole: , nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-*bis*, commi 1, lettera *f-bis)*;

*dopo il capoverso « 2-*bis. » *aggiungere il seguente:*

« 2-*ter*. Gli uffici elettorali regionali costituiti nelle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, rispettivamente, comunicano all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e il partito o gruppo politico, o i partiti o gruppi politici coalizzati, cui ciascun candidato è collegato ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-*bis*, commi 1, lettera *f-bis)*. ».

1.1043. Manes.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Al comma 1, lettera c)*, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* , con l'eventuale attribuzione *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* . Successivamente all'assegnazione di trecentoventotto seggi con metodo proporzionale è attribuito, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 83, un premio di maggioranza in favore della coalizione o della lista singola che abbia conseguito almeno il 50 per cento più uno dei voti validi a livello nazionale nell'elezione della Camera dei deputati e che abbia altresì conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale nell'elezione del Senato della Repubblica. Il premio di maggioranza è attribuito con il medesimo metodo proporzionale, a liste presentate a livello circoscrizionale, fino al numero massimo di cinquantasei seggi e, comunque, fino alla concorrenza di duecentoventi seggi, computando i seggi già assegnati alla medesima coalizione o lista con metodo proporzionale. Qualora la coalizione o la lista avente titolo al premio abbia già conseguito con metodo proporzionale più di duecentoventi seggi, il premio di maggioranza non è attribuito e i cinquantasei seggi ad esso destinati sono assegnati con metodo proporzionale unitamente agli altri.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 3, capoverso Art. 3:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'in-

terno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:

a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;

b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di trecentoventotto seggi da assegnare con metodo proporzionale;

c) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di cinquantasei seggi, da assegnare quale premio di maggioranza, alle condizioni previste dall'articolo 83.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:

a) per il caso di attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*;

b) per il caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, assegnati con metodo proporzionale;

al comma 21:

alla lettera c), *numero 4), sopprimere il capoverso 2-*ter*)*;

alla lettera d), *sostituire i capoversi* e-ter), e-quater), e-quinquies) *ed* e-sexies) *con i seguenti*:

e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione individuata ai sensi della lettera *e-bis)* corrisponda ad almeno il 50 per cento più uno del totale nazionale dei voti validi;

e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera *e-ter)* abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3-*bis*, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste individuata ai sensi della lettera *e-bis)*;

e-quinquies) procede in ogni caso, indipendentemente dall'esito delle verifiche di cui alle lettere *e-ter)* ed *e-quater)*, all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale ai sensi della lettera *f)* e, quindi, all'eventuale attribuzione del premio di maggioranza ai sensi delle lettere *f-bis)*, *f-ter)* ed *f-quater)*;

alla lettera e), *numero 1), sostituire le parole*: procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, con le seguenti: procede al riparto dei trecentoventotto seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*,;

sostituire la lettera f) *con la seguente*:

f) al comma 1, dopo la lettera *f)* sono inserite le seguenti:

«*f-bis)* qualora le verifiche di cui alle lettere *e-ter)* ed *e-quater)* abbiano dato congiuntamente esito positivo, verifica se la

coalizione o la lista singola individuata ai sensi della lettera *e-bis)* abbia conseguito, per effetto del riparto di cui alla lettera *f)*, un numero complessivo di seggi non superiore a duecentoventi;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis)* abbia dato esito positivo, attribuisce alla medesima coalizione o lista, quale premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 4, un numero di seggi pari al minore tra cinquantasei e la differenza tra duecentoventi e il numero dei seggi da essa conseguiti ai sensi della lettera *f)*, procedendo ai sensi del comma 1-*bis*; assegna i seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, eventualmente residui, fino alla concorrenza di cinquantasei, alle altre coalizioni e liste ammesse alla ripartizione, con metodo proporzionale, ai sensi del comma 1-*ter*; prosegue quindi ai sensi delle lettere *g)* e seguenti;

f-quater) qualora le verifiche di cui alle lettere *e-ter)* ed *e-quater)* non abbiano dato congiuntamente esito positivo, ovvero la verifica di cui alla lettera *f-bis)* abbia dato esito negativo, il premio di maggioranza non è attribuito e i cinquantasei seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, sono assegnati con metodo proporzionale, unitamente ai trecentoventotto seggi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, tra tutte le coalizioni e liste ammesse alla ripartizione, procedendo a un'unica distribuzione ai sensi della lettera *f)* riferita a trecentottantaquattro seggi; prosegue quindi ai sensi delle lettere *g)* e seguenti »;

sostituire la lettera l) *con la seguente*:

l) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza di cui al comma 1, lettera *f-ter)*, l'Ufficio centrale nazionale assegna alla coalizione o alla lista singola avente titolo il numero di seggi determinato ai sensi della medesima lettera *f-ter)*, ripartendoli tra le circoscrizioni con il medesimo metodo proporzionale e secondo le modalità di cui al comma 1, lettera *f)*, nei limiti dei seggi di premio di maggioranza spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*. Procede quindi ai sensi delle lettere *g), h)* ed *i)*.

1-*ter*. I seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, non assegnati ai sensi del comma 1-*bis* sono ripartiti, con il metodo proporzionale di cui al comma 1, lettera *f)*, tra le coalizioni e le liste ammesse alla ripartizione diverse da quella cui è attribuito il premio di maggioranza, in base alla rispettiva cifra elettorale nazionale.

1-*quater*. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, il premio di maggioranza non è attribuito e l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera *f-quater)*.

1-*quinquies*. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di maggioranza ai sensi del comma 1-*bis* sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 18-*bis*, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di premio di maggioranza ad essa spettanti secondo la procedura di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. »;

all'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b), *sostituire il capoverso con il seguente:*

2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, per l'assegnazione di centocinquantotto seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale. Successivamente all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale è attribuito, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 16-*bis*, un premio di maggioranza in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito almeno il 50 per cento più uno dei

voti validi a livello nazionale nell'elezione del Senato della Repubblica e che abbia altresì conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale nell'elezione della Camera dei deputati. Il premio di maggioranza è attribuito con il medesimo metodo proporzionale, a liste presentate a livello regionale, fino al numero massimo di trentun seggi e, comunque, fino alla concorrenza di centodieci seggi, computando i seggi già assegnati alla medesima lista o coalizione con metodo proporzionale. Qualora la lista o la coalizione avente titolo al premio abbia già conseguito con metodo proporzionale più di centodieci seggi, il premio di maggioranza non è attribuito e i trentun seggi ad esso destinati sono assegnati con metodo proporzionale unitamente agli altri.;

alla lettera d)*, sostituire il capoverso con il seguente:*

2-*ter*. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, sono determinate:

a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di centocinquantotto seggi da assegnare con metodo proporzionale;

b) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentun seggi da assegnare quale premio di maggioranza, alle condizioni previste dall'articolo 16-*bis*;

c) per il caso di attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

d) per il caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, assegnati con metodo proporzionale;

al comma 2, sostituire le parole: del premio di governabilità di trentacinque seggi *con le seguenti:* del premio di maggioranza di trentuno seggi*;*

al comma 9:

alla lettera c)*, numero 4), sopprimere il capoverso 2*-ter);

alla lettera d)*, capoversi* e-ter) *ed* e-quater) *sostituire le parole:* 42 per cento*, ovunque ricorrono, con le seguenti:* 50 per cento più uno;

alla lettera d)*, sostituire i capoversi* e-quinquies) *ed* e-sexies) *con il seguente*:

e-quinquies) procede in ogni caso, indipendentemente dall'esito delle verifiche di cui alle lettere *e-ter)* ed *e-quater),* all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale ai sensi della lettera *f)* e, quindi, all'eventuale attribuzione del premio di maggioranza ai sensi delle lettere *f-bis), f-ter)* ed *f-quater)*;

alla lettera e*), capoverso, sostituire le parole*: a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-*ter,* lettera *b), con le seguenti*: alla distribuzione dei centocinquantotto seggi di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *a)*;

alla lettera f)*, i capoversi* f-bis), f-ter) *ed* f-quater) *sono sostituiti dai seguenti*:

f-bis) qualora le verifiche di cui alle lettere *e-ter)* ed *e-quater)* abbiano dato congiuntamente esito positivo, verifica se la lista singola o la coalizione individuata ai sensi della lettera *e-bis)* abbia conseguito, per effetto della distribuzione di cui alla lettera *f),* un numero complessivo di seggi non superiore a centodieci;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis)* abbia dato esito positivo, attribuisce alla medesima lista o coalizione, quale premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, un numero di seggi pari al minore tra trentuno e la differenza tra

centodieci e il numero dei seggi da essa conseguiti ai sensi della lettera *f)*; assegna i seggi di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *b)*, eventualmente residui, fino alla concorrenza di trentuno, alle altre liste e coalizioni ammesse alla ripartizione, con metodo proporzionale, sulla base della graduatoria nazionale dei quozienti di collegio non utilizzati. A tal fine l'Ufficio elettorale centrale nazionale forma, in ordine decrescente, la graduatoria nazionale dei quozienti non utilizzati dalla lista singola o dalla coalizione avente titolo al premio di maggioranza e, qualora si tratti di una coalizione, da ciascuna delle liste che la compongono, calcolati ai sensi della lettera *f)* in ciascuno dei collegi plurinominali. I seggi spettanti a titolo di premio di maggioranza alla lista singola o alla coalizione avente titolo sono assegnati nei collegi plurinominali nei quali si registrino, secondo l'ordine della graduatoria, i maggiori quozienti non utilizzati, fino alla concorrenza del numero di seggi spettanti a ciascuna lista o coalizione, e nei limiti dei seggi disponibili in ciascun collegio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica quindi il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-*sexies*;

f-quater) qualora le verifiche di cui alle lettere *e-ter)* ed *e-quater)* non abbiano dato congiuntamente esito positivo, ovvero la verifica di cui alla lettera *f-bis)* abbia dato esito negativo, il premio di maggioranza non è attribuito e i trentun seggi di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *b)*, sono assegnati con metodo proporzionale, unitamente ai centocinquantotto seggi di cui alla lettera *a)* del medesimo comma, tra tutte le liste e coalizioni ammesse alla ripartizione, procedendo a un'unica distribuzione ai sensi della lettera *f)* riferita a centottantanove seggi; comunica quindi il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-*sexies*;

alla lettera g), *sostituire i capoversi 1-*bis, *1-*ter *e 1-*quater *con il seguente*:

1-*bis*. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, il premio di maggioranza non è attribuito e l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera *f-quater*);

alla lettera g), *capoverso 1-*sexies), *sostituire le parole*: ai sensi del comma 1, lettera *e-quinquies)*, *con le seguenti*: ai sensi del comma 1, lettera *f-ter)*.

1.16. Richetti, Bonetti, Rosato, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Ruffino.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Al comma 1, lettera c), *capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* 42 per cento *con le seguenti:* 45 per cento.

Conseguentemente:

al comma 21, lettera d)*:*

al capoverso e-ter), *sostituire le parole:* 42 per cento *con le seguenti:* 45 per cento;

al capoverso e-quater), *sostituire le parole:* 42 per cento *con le seguenti:* 45 per cento;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera b), *capoverso, sostituire le parole:* 42 per cento *con le seguenti:* 45 per cento;

al comma 9, lettera d)*:*

capoverso e-ter), *sostituire le parole:* 42 per cento *con le seguenti:* 45 per cento;

capoverso e-quater), *sostituire le parole:* 42 per cento *con le seguenti:* 45 per cento.

1.1009. Richetti.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 1, lettera c), *capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), *capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

1.1074. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 2, capoverso, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, con il termine « lista » si intende il partito o gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-*sexies*, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni.

Conseguentemente:

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « e nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* »;

al comma 6, lettera d-bis), *capoverso:*

sostituire le parole: che abbiano presentato liste esclusivamente *con le seguenti*: che intendono presentare candidature esclusivamente;

sostituire le parole: che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni *con le seguenti:* che intendono presentare liste in altre circoscrizioni;

al comma 8, lettera b):

dopo le parole: ad esclusione delle liste *aggiungere le seguenti*: o dei candidati collegati a liste;

sostituire la parola: presentate *con la seguente:* presentati;

all'articolo 2, comma 1, lettera g):

sostituire l'alinea con il seguente: dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

*dopo il comma 4-*bis *aggiungere il seguente*:

4-*ter*. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine « lista » si intende il partito o gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*quinquies.1*, anche nel caso in cui tale

partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni.

1.1000. Urzì, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto. ».

Conseguentemente:

al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, le parole: « descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza. »;

sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. »;

sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto." »;

al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al secondo comma, le parole da: « sul rettangolo » fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: « sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza »;

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il terzo comma è abrogato;

al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le lettere a), b) *e* c) *con la seguente:*

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.

2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

3-*bis*. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3-*ter*. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo. »;

al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: « per l'elezione nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza » e, al quarto periodo, le parole da: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza »;

dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al primo comma, numero 2), le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) la lettera *c)* è abrogata;

sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;

dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

g) dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

« *h-bis)* determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale indivi-

duale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo; »;

al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalla seguente: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età »;

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

sopprimere il comma 24;

al comma 25, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, le parole: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali »;

all'articolo 2:

al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima. »;

al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) la lettera *c)* è abrogata;

sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo »;

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età. »;

b) al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 »;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole « si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » sono sostituite dalle seguenti: « , esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali ».

1.80. Gallo, Marattin.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « e nei collegi uninominali » sono sostituite con le seguenti: « o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* ».

Conseguentemente:

al comma 6, lettera d-bis), *capoverso* « 4-bis. »*:*

sostituire le parole: che abbiano presentato liste esclusivamente *con le seguenti:* che intendano presentare, anche congiuntamente, liste o candidature esclusivamente;

sostituire, in fine, le parole: che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni *con le seguenti:* che intendano presentare liste anche in altre circoscrizioni*;*

al comma 26, lettera 0a), *numero 1), capoverso* « 2-*ter* », *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* sono considerate liste i partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, anche quando non presentino candidature in altre circoscrizioni.*;*

all'articolo 2, comma 13, lettera b-bis), *capoverso « a-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono considerate liste i partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, anche quando non presentino candidature in altre regioni.

1.1010. Manes.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 8, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle

cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-*bis*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali)

1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

2. Ove l'attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l'obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe.

3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell'indicazione relativa all'attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di

messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.

4. Il Ministero della giustizia assicura l'operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni degli elettori previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte anche mediante documento informatico, come previsto dal medesimo articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

1.111. Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 8, dopo la lettera c-bis), *aggiungere la seguente:*

c-ter) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: L'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica esclusivamente ai gruppi parlamentari autonomi costituiti presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, all'avvio della legislatura. L'esonero non si applica, in ogni caso, ai gruppi parlamentari la cui costituzione sia stata autorizzata in deroga ai requisiti numerici minimi previsti dal Regolamento della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica vigente all'inizio della legislatura. Ai fini dell'applicazione dell'esonero dalle sottoscrizioni la Segreteria generale della Camera dei deputati e la Segreteria generale del Senato della Repubblica trasmettono al Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, entro cinque giorni dall'indizione dei comizi elettorali, l'elenco ufficiale dei gruppi parlamentari che risultano possedere i requisiti di cui al presente comma.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di esonero dalle sottoscrizioni)

1. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di esonero si applicano esclusivamente ai gruppi costituiti all'avvio della legislatura corrente in applicazione ordinaria dei requisiti numerici, con divieto di estensione a gruppi costituiti in

deroga rispetto alle previsioni regolamentari.

1.1007. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 8, dopo la lettera c-bis), *aggiungere la seguente:*

c-ter) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica esclusivamente ai gruppi parlamentari autonomi costituiti presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, all'avvio della legislatura. L'esonero non si applica, in ogni caso, ai gruppi parlamentari la cui costituzione sia stata autorizzata in deroga ai requisiti numerici minimi previsti dal Regolamento della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica vigente all'inizio della legislatura. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di esonero dalle sottoscrizioni)

1. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di esonero si applicano esclusivamente ai gruppi costituiti all'avvio della legislatura corrente in applicazione ordinaria dei requisiti numerici, con divieto di estensione a gruppi costituiti in deroga rispetto alle previsioni regolamentari.

1.1006. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 8, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

e-bis) dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

« 2-*quater*. La sottoscrizione delle liste di candidati e delle candidature può essere effettuata, in alternativa alla modalità cartacea, in modalità digitale, attraverso una piattaforma informatica pubblica appositamente predisposta, o mediante analoghe piattaforme private certificate. I cittadini possono apporre la propria firma previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o altri sistemi di identificazione digitale conformi alla normativa europea (eIDAS). La firma digitale così apposta è equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma cartacea autenticata e non necessita di ulteriore vidimazione o autenticazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. ».

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per la trasformazione digitale, adotta il regolamento tecnico per l'attuazione delle disposizioni di cui all'arti-

colo 1, comma 8, lettera *e-bis)* della presente legge.

1.1005. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 8, lettera g), *aggiungere in fine le seguenti parole:* e le parole: « 60 per cento » sono sostituite, ovunque ricorrono nel comma, dalle seguenti: « 50 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera d), *dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1-*bis*) al primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

1.1008. Bonetti.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dal presente articolo i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo. L'esenzione si applica altresì alle liste presentate da tali partiti nell'ambito di coalizioni. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*.

(Esonero dall'obbligo di sottoscrizione delle liste)

1. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle liste presentate nell'ambito di coalizioni. ».

1.143. Marattin, Gallo.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1075

All'emendamento 1.1075, alla lettera c), *capoverso comma 4, primo periodo, sosti-*

tuire le parole da: nella posizione immediatamente successiva a quella di capolista *fino alla fine del periodo*, *con le seguenti:* nelle posizioni successive a quella di capolista, a condizione che nella medesima lista di collegio plurinominale anche tutti i candidati che lo precedono in lista siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

0.1.1075.500. La Commissione.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Al comma 9, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui è candidato, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nella posizione immediatamente successiva a quella di capolista, a condizione che nella medesima lista di collegio plurinominale anche il candidato capolista sia candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità può essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque. ».

1.1075. Bignami

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Al comma 15 lettera a), *capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* , nello stesso rettangolo, *fino a:* ai fini dell'attribuzione, *con le seguenti:* sono tracciate tre linee orizzontali bianche destinate all'espressione dei voti di preferenza. L'elettore ha la facoltà di esprimere il voto di preferenza scrivendo, sulle apposite linee, il cognome, ovvero il nome e il cognome in caso di omonimia, del candidato o dei candidati prescelti compresi nella lista medesima. Nello stesso rettangolo sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione.

Conseguentemente:

dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 59.

1. Un voto valido per una lista tracciato sul relativo contrassegno si estende ai candidati della medesima lista.

2. L'elettore può manifestare fino a tre voti di preferenza. Nel caso di espressione di due o tre preferenze, esse non possono riguardare candidati tutti dello stesso sesso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.

3. L'indicazione della preferenza per un candidato costituisce voto valido per la lista cui il candidato appartiene, anche se l'elettore non ha tracciato il segno sul contrassegno della lista stessa, purché il candidato appartenga alla lista votata. ».

al comma 20, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* determina la cifra individuale di ogni candidato della lista nel collegio plurinominale. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal singolo candidato nel collegio. L'Ufficio procede quindi alla proclamazione degli eletti scorrendo in ordine decrescente per cifra individuale la graduatoria dei candidati di ciascuna lista. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Qualora una lista abbia diritto a seggi ma nessun candidato abbia ottenuto voti di preferenza, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista. ».

1.1003. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 15, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al medesimo articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature. ».

1.1023. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 21, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 1, lettera *c)*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non siano state ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera *e)*, numeri 2-*bis)* e 2-*ter)*; »;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 1, lettera *c)*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non siano state ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera *e)*, numeri 2-*bis)* e 2-*ter)*; ».

1.1073. Paolo Emilio Russo, Bellomo.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 21, lettera c), *numero 2), dopo le parole:* al numero 1), *aggiungere le seguenti:* le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 3), dopo le parole: al numero 2), *aggiungere le seguenti:* le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 15 per cento » e;

*al numero 4), capoverso 2-*bis) *sostituire le parole:* 20 per cento *con le seguenti*: 15 per cento.

1.1002. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 21, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al numero 2), la parola: « nonché » è soppressa e le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono sostituite dalle seguenti: « nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima »;

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), capoverso:

sopprimere la parola: nonché;

aggiungere, in fine, le parole: , nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima*;*

dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Dopo l'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

« Art. 83-*ter*. – 1. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è attribuito alla lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. La lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena deposita il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 ed è presentata esclusivamente nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia. Può presentarsi singolarmente o collegata con altre liste, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-*bis*.

3. L'Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77, ve-

rifica se vi siano liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *e)*, numeri 2) e 2-*bis*). In caso di verifica positiva, attribuisce uno dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, tra quelle di cui al primo periodo.

4. In caso di attribuzione del seggio ai sensi del comma 3, l'Ufficio centrale nazionale comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio, nonché la coalizione nel caso in cui essa sia collegata con più liste.

5. Nel caso in cui la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio ai sensi del comma 3, sia collegata alla coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *e-quinquies)*, il seggio è conteggiato nel totale dei seggi attribuiti a tale coalizione ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *f-bis)*. ».

1.1063. Gebhard, Manes, Steger, Schullian.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Al comma 21, lettera l), *al capoverso comma 1-*ter, *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

c) procede ai sensi della lettera *g)* del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del presente comma;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e liste singole ai sensi delle lettere *a), b)* e *c)*. A tale fine, per la coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera *a)*, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera *b)*, secondo periodo, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo così il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni e liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e liste singole alle quali è stato già attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere *a), b)* e *c)*. In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e liste singole eccedentarie e alle coalizioni e liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera *h)*, periodi nono e seguenti;

e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera *d)* tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera *i)*.

1.500. La Commissione.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Al comma 21, lettera l), *sostituire il capoverso 1-*quinquies *con il seguente:*

1-*quinquies*. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-quinquies*), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, lettera g), *sostituire il capoverso « 1-*quinquies *» con il seguente:*

1-*quinquies*. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-quinquies*), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1-*quinquies*, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.

1.1022. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

29-*bis*. Nelle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificate dalla presente legge, è abrogata ogni disposizione residua che preveda l'alternanza obbligatoria di genere nella sequenza di presentazione dei candidati nelle liste per i collegi plurinominali e per le liste circoscrizionali. In ogni lista di candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 65 per cento del totale dei candidati della lista medesima, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale. In ogni caso, nelle liste che

presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, è obbligatoria, a pena di inammissibilità, la presenza di almeno un candidato per ciascuno dei due generi. Fermo restando il rispetto delle citate disposizioni, la formulazione e l'ordine sussultorio di presentazione delle candidature sono rimessi alla libera determinazione dei partiti e dei gruppi politici organizzati presentatori.

1.1004. Ravetto, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Sasso, Ziello.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

Al comma 7, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse.

2.1010. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Al comma 9, lettera g), *dopo il comma* 1-sexies *aggiungere il seguente*:

« 1-*septies*. Sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Uffici elettorali regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, per ciascuna coalizione di liste, l'Ufficio elettorale centrale nazionale somma i seggi attribuiti nelle regioni a ciascuna lista collegata e verifica se a ciascuna di esse sia stato attribuito almeno un seggio. In caso negativo, per ciascuna lista collegata cui non è stato attribuito almeno un seggio, procede come segue:

a) ordina, all'interno di un'unica graduatoria nazionale decrescente, i resti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c)* numero 3, della lista stessa;

b) attribuisce alla lista un seggio nella regione in cui ha ottenuto il resto maggiore, sulla base della graduatoria di cui alla lettera *a)*;

c) nella medesima regione di cui alla lettera *b)* sottrae un seggio alla lista della medesima coalizione che ha ottenuto il seggio con il resto minore, sulla base della graduatoria crescente dei resti regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c)* numero 2;

d) nel caso in cui nella regione di cui alla lettera *b)* i seggi alle liste collegate della medesima coalizione siano stati assegnati tutti con i quozienti interi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, quinto periodo, l'Ufficio segue la graduatoria di cui alla lettera *a)* al fine di individuare altra regione in cui procedere alle operazioni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) nel caso in cui, per effetto delle operazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)*, vi sia una ulteriore lista collegata cui non sia stato assegnato almeno un seggio, l'Ufficio ripete le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali i seggi attribuiti alle liste collegate a seguito delle operazioni del presente comma. ».

Conseguentemente al comma 10, capoverso « Art. 17 », al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

« *c)* comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, per ciascuna coalizione di liste:

1) i seggi assegnati alle liste collegate ai sensi della lettera *b)*;

2) la graduatoria crescente dei resti che hanno dato luogo all'attribuzione di un seggio ai sensi della lettera *b)*, sesto periodo;

3) l'elenco delle liste collegate cui non sono stati assegnati seggi nella regione e i rispettivi resti che non hanno dato luogo all'attribuzione del seggio. ».

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1-*septies* e comunicate ai sensi del medesimo articolo 16-*bis*, comma 1-*septies*, lettera *f)*.

2.1011. Tirelli

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Al comma 10, capoverso « Art. 17 », comma 5, alla lettera b)*, quinto periodo, sostituire la parola:* circoscrizionale *con le seguenti:* di collegio.

2.1004. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza

dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2-*ter*, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2-*septies*.

5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 2-*ter*.

(Modalità di esercizio del voto nelle consultazioni referendarie)

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2-*bis* possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al medesimo articolo 2-*bis*, comma 4.

2. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 2-*bis*, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 2-*quater*.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. – *1.* I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera *b)*, esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera *a)*. ».

Art. 2-*quinquies*.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« Art. 48-*bis*. – *1.* I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera *b)*, esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera *a)*. ».

Art. 2-*sexies*.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del

Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. – *1*. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera *b)*, esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera *a)*. ».

Art. 2-*septies*.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2-*bis* a 2-*sexies*, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

Art. 2-*octies*.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 2-*bis* a 2-*sexies*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo

domicilio in un comune diverso da quello di residenza.

2.01. Grippo, Pastorella, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. Gli elettori fuori sede che per motivi di studio, di lavoro o di cura sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della provincia in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché:

a) la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della provincia in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indi-

cati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di provincia sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di provincia e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di provincia preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di provincia compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di provincia o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale circoscrizionale.

17. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successi-

vamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica all'ufficio elettorale centrale nazionale.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di provincia, all'ufficio elettorale circoscrizionale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di provincia, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza.

2.02. Grippo, Pastorella, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede)

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori che per motivi di studio, di lavoro o di salute si trovano temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della relativa consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune di temporaneo domicilio. La domanda può essere presentata dal quarantacinquesimo e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni ed è revocabile con le medesime modalità di presentazione entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo di temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, ovvero il contratto di lavoro o altra documentazione attestante la prestazione di lavoro svolta presso una sede ubicata nel comune di temporaneo domicilio, ovvero il certificato da parte della struttura pubblica presso la quale siano in corso le cure sanitarie.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio verifica il possesso da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di residenza ai fini dell'annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto, limitatamente alla consultazione elettorale in oggetto, in altro comune.

5. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, mediante utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 12 per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, al fine di consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 1, i comuni di temporaneo domicilio possono fare ricorso alle sezioni ordinarie, ovvero istituire ulteriori sezioni elettorali temporanee, nel numero di una sezione elettorale per ogni 1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.

7. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

8. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali temporanee si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale temporanea è nominato dal sindaco del comune di temporaneo domicilio preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dal sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune di temporaneo domicilio compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto ai sensi del comma 1. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale temporanea.

9. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

10. Le operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali temporanee si svolgono contemporaneamente alle medesime operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. La sezione elettorale temporanea, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette al competente ufficio elettorale. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale.

11. L'ufficio elettorale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale temporanea, per cause di forza maggiore, non

abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale temporanea. Successivamente procede al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

12. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile e opportuno, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa. Il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Alle sezioni elettorali speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 7 a 11 del presente articolo.

13. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

14. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.05. Pavanelli, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi, Alfonso Colucci.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede)

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori che per motivi di studio, di lavoro o di salute si trovano temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della relativa consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto presso

il comune di temporaneo domicilio con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune di temporaneo domicilio. La domanda può essere presentata a partire dal quarantacinquesimo e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni ed è revocabile con le medesime modalità di presentazione entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo di temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, ovvero il contratto di lavoro o altra documentazione attestante la prestazione di lavoro svolta presso una sede ubicata nel comune di temporaneo domicilio, ovvero il certificato da parte della struttura pubblica presso la quale siano in corso le cure sanitarie.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio verifica il possesso da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di residenza ai fini dell'annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto, limitatamente alla consultazione elettorale in oggetto, in altro comune.

5. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, mediante utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale sono annotati in una apposita sezione predisposta all'interno della lista sezionale. Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, in occasione delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica gli elettori di cui al comma 1 esprimono il loro voto su schede di votazione riferite al collegio afferente al comune di temporaneo domicilio.

7. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

8. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse dei Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza.

2.03. Pastorella, Grippo, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.01006

All'articolo aggiuntivo 2.01006, sostituire i commi 1,2 e 3 con i seguenti:

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza possono presentare, al comune dove l'elettore risiede, domanda, anche per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata al comune di residenza nelle cui liste è iscritto l'elettore che redige un apposito elenco degli elettori fuori sede e trasmette immediatamente le domande presentate ai sensi del comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

0.2.01006.1. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

All'articolo aggiuntivo 2.01006, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio e di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la permanenza in quest'ultimo è di almeno 9 mesi.

2-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che hanno maturato la condizione di fuori sede dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui i requisiti di fuori sede vengono soddisfatti e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.

2-*ter*. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni di cui al comma 1 presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con le medesime modalità, la domanda di cui al presente comma può essere revocata entro i termini rispettivamente indicati nei commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*;

al comma 5, sostituire la parola: quinto *con la seguente:* decimo;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* il comune di temporaneo domicilio comunica la non ammissione al voto fuori sede e l'elettore è ammesso a votare nel comune nelle cui liste elettorali è iscritto.;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

0.2.01006.500. La Commissione.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

All'articolo aggiuntivo 2.01006, al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 dicembre di ciascun anno » *con le seguenti*: non oltre i 60 giorni antecedenti lo svolgimento di ciascuna tornata elettorale ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: nove *con la seguente:* tre.

0.2.01006.3. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione)

1. È istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Entro trenta giorni dal trasferimento in un comune diverso dal comune di residenza e/o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno nove mesi, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo.

3. La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede è presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed è corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Con le medesime modalità, la domanda presentata ai sensi del comma 2 può essere revocata entro i termini ivi rispettivamente indicati.

4. Ai fini della iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma secondo un principio di prossimità territoriale, in numero non superiore al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione.

7. In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per liste e candidati della circoscrizione e del collegio in cui ricade il comune di temporaneo domicilio.

2.01006. Roscani, Toccalini, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

ART. 3.

(Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)

Sopprimerlo.

4.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 4)

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto presso le rappresentanze consolari e diplomatiche. »;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Gli elettori di cui al comma 1 possono optare per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tale opzione ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.

3-*bis*. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla

sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

3-*ter*. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica al Ministero dell'interno, almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni, i nominativi di tutti gli elettori che si sono avvalsi dell'opzione del voto per corrispondenza. ».

4.01004. *(Parte ammissibile)* Onori.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. – *(Sulla partecipazione dei votanti presso le rappresentanze diplomatiche e consolari) – 1*. In occasione di ciascuna consultazione le rappresentanze diplomatiche e consolari comunicano i dati provvisori concernenti la partecipazione dei votanti almeno due volte durante lo svolgimento delle operazioni di voto e i dati definitivi dopo la chiusura delle votazioni. ».

4.03. Tirelli.

Commissione	Governo	Rel. Min.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.01007

All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera a) *sopprimere il numero 1).*

0.4.01007.1. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 1 le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalla seguente:

« *c)* « America settentrionale, America centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide ».

0.4.01007.2. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera a) *sopprimere il numero 2).*

0.4.01007.3. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Commissione	Governo	Rel. Min.

All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera b) *sopprimere il numero 1).*

0.4.01007.4. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera b) *sopprimere il numero 2).*

0.4.01007.5. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera c) *sopprimere il numero 1).*

0.4.01007.6. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Commissione	Governo	Rel. Min.

All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera c) *sopprimere il numero 2).*

0.4.01007.7. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, sopprimere la lettera e).

0.4.01007.8. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni in materia di voto nella circoscrizione Estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide. »;

1.2) le lettere *c)* e *d)* sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'elezione della

Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 1-*quater*:

1.1) alla lettera *a)* dopo le parole: « ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « e ufficio decentrato di Napoli »;

1.2) la lettera *c)* è soppressa;

2) al comma 1-*quinquies*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-*quater* del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*. »;

c) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a)*, dopo la parola: « candidati » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati »;

1.2) alla lettera *b)*, premettere le parole: « per l'elezione della Camera dei deputati »;

1.3) alla lettera *c)*, dopo la parola: « ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi. »;

d) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: « per ciascuna ripartizione » sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole: « nella ripartizione », sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati. »;

e) all'articolo 15, al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « all'articolo 6 » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

2) alla lettera *a)*, dopo le parole: « della ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

3) alla lettera *b)*, dopo le parole: « nella ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

4) alla lettera *c)*:

4.1) dopo le parole: « nella ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

4.2) dopo le parole: « quoziente elettorale della ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera

dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica »;

f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: « della medesima ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: « residenti », sono aggiunte le seguenti: « nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, »;

b) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: « per le singole ripartizioni » sono aggiunte le seguenti: « relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica »;

2) al comma 2, dopo le parole: « per le ciascuna ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica »;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole: « almeno pari », sono aggiunte le seguenti: « a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari »;

2) al comma 2, dopo le parole: « nella relativa ripartizione » sono aggiunte le seguenti: « per l'elezione della Camera dei deputati »;

d) all'articolo 15, comma 9, le parole: « per la ripartizione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge ».

4.01007. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Romano.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* i candidati devono essere elettori ed essere, alla data di convocazione dei comizi elettorali, residenti all'estero da almeno due anni; ».

4.01008. Paolo Emilio Russo.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.01050

All'articolo aggiuntivo 4.01050, comma 5, lettera a), *sostituire le parole:* dell'autorizzazione di spesa *con le seguenti:* del fondo

0.4.01050.501. La Commissione.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

All'articolo aggiuntivo 4.01050, aggiungere, in fine, le parole:

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, premettere le parole: Fermo quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, commi 3 e 4

0.4.01050.500. La Commissione.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* La sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia. »;

2) al comma 3, dopo le parole: « plico contenente il certificato elettorale » sono inserite le seguenti: « , corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore, »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale è predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale. »;

4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7.1. A partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito istituzionale il numero di plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo dei plichi spediti ai sensi del comma 7. »;

c) all'articolo 14, comma 3, lettera *c)*:

1) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) accerta che il tagliando incluso nella busta sia firmato dall'elettore e, av-

valendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2; »;

2) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di elettore che ha votato più di una volta o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto; »;

d) all'articolo 18, comma 2, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque anni ».

2. Per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con il sistema postale più affidabile e, salvo comprovata impossibilità, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità.

3. Per l'attuazione del comma 2, è autorizzata la spesa di euro 21 milioni per l'anno 2027.

4. Per l'attuazione del comma 1, lettera *c)*, numero 1), è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2027 e di euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 24 milioni per l'anno 2027 e a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 3 milioni per l'anno 2027 ed euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4.01050. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis*. La sottoscrizione non è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica abbiano presentato candidature con proprio

contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere ».

4.04. Tirelli.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Dopo l'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

« Art. 11-*bis*. – *1*. Al fine di garantire l'unicità dell'esercizio del diritto di voto, la sicurezza delle operazioni elettorali e l'aggiornamento costante dei dati degli elettori residenti all'estero, le liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero sono gestite mediante sistemi digitali interoperabili con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62, comma 2-*ter*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

2. Le liste elettorali di cui al comma 1 sono formate, aggiornate e consultate in modalità digitale dagli uffici consolari competenti, sulla base dei dati relativi agli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) contenuti nell'ANPR, in coordinamento con il Ministero dell'interno e con i comuni della Repubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. I sistemi digitali di gestione delle liste elettorali di cui al presente articolo assicurano:

a) l'identificazione univoca dell'elettore;

b) la prevenzione delle doppie iscrizioni e delle duplicazioni di voto;

c) l'aggiornamento tempestivo dei dati anagrafici ed elettorali, anche ai fini dell'esercizio dell'opzione per il voto per corrispondenza ovvero per il voto in Italia di cui all'articolo 1;

d) la tracciabilità delle operazioni di accesso e modifica delle liste, limitatamente ai profili amministrativi.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 120, in materia di tessera elettorale in formato digitale.

4.01002. Onori.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il plico elettorale contiene altresì un fascicolo informativo destinato all'elettore, predisposto secondo criteri di imparzialità e trasparenza, recante la presentazione dei programmi o delle liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza. Le modalità di predisposizione del fascicolo sono definite dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

4.01001. *(Parte ammissibile)* Onori.

Commissione	Governo	Rel. Min.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

*(Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*)*

1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni « 4. – COLLEGIO DI BOLZANO », « 5. – COLLEGIO DI MERANO » e « 6. – COLLEGIO DI BRESSANONE » sono sostituite dall'allegato 4 alla presente legge.

2. Alla tabella B 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol* – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, le sezioni relative ai collegi uninominali « Trentino-Alto Adige/*Südtirol* – U04 (Bolzano/Bozen) », « Trentino-Alto Adige/*Südtirol* – U05 (Merano/Meran) » e « Trentino-Alto Adige/*Südtirol* – U06 (Bressanone/Brixen) » sono sostituite dall'allegato 5 alla presente legge.

Conseguentemente, dopo l'allegato 3, aggiungere i seguenti:

Allegato 4
*(Articolo 4-*bis*, comma 1)*

4. – COLLEGIO DI BOLZANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Anterivo, Bolzano, Bronzolo, Cornedo all'Isarco, Cortina sulla strada del vino, Egna, Laives, Montagna, Ora, Salorno sulla strada del vino, Trodena, Vadena.

5. – COLLEGIO DI MERANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Andriano, Appiano sulla strada del vino, Avelengo, Caines, Caldaro sulla strada del vino, Castelbello-Ciardes, Cermes, Cortaccia sulla strada del vino, Curon Venosta, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Magrè sulla strada del vino, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, San Genesio Atesino, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Senales, Senale-San Felice, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo, Verano.

6. – COLLEGIO DI BRESSANONE

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Aldino, Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di

Trens, Campo Tures, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, La Valle, Laion, Luson, Marebbe, Monguelfo-Tesido, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rio di Pusteria, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Santa Cristina Valgardena, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena, Sesto, Terento, Tires, Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturno, Villabassa, Villandro, Vipiteno.

Allegato 5
*(Articolo 4-*bis*, comma 2)*

Trentino-Alto Adige/*Südtirol* – U04	Bolzano/Bozen	
		Anterivo/Altrei
		Bolzano/Bozen
		Bronzolo/Branzoll
		Cornedo all'Isarco/Karneid
		Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße
		Egna/Neumarkt
		Laives/Leifers
		Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße
		Ora/Auer
		Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße
		Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark
		Vadena/Pfatten

Trentino-Alto Adige/*Südtirol* – U05	Merano/Meran	
		Andriano/Andrian
		Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße
		Avelengo/Hafling
		Caines/Kuens
		Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße
		Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars
		Cermes/Tscherms
		Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße
		Curon Venosta/Graun im Vinschgau
		Gargazzone/Gargazon
		Glorenza/Glurns
		Laces/Latsch
		Lagundo/Algund
		Lana/Lana
		Lasa/Laas
		Lauregno/Laurein

		Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße
		Malles Venosta/Mals
		Marlengo/Marling
		Martello/Martell
		Meltina/Mölten
		Merano/Meran
		Moso in Passiria/Moos in Passeier
		Nalles/Nals
		Naturno/Naturns
		Parcines/Partschins
		Plaus/Plaus
		Postal/Burgstall
		Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch
		Proves/Proveis
		Rifiano/Riffian
		San Genesio Atesino/Jenesien
		San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier
		San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier
		San Pancrazio/St. Pankraz
		Sarentino/Sarntal
		Scena/Schenna
		Senales/Schnals
		Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix
		Silandro/Schlanders
		Sluderno/Schluderns
		Stelvio/Stilfs
		Terlano/Terlan
		Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße
		Tesimo/Tisens
		Tirolo/Tirol
		Tubre/Taufers im Münstertal
		Ultimo/Ulten
		Verano/Vöran

Trentino-Alto Adige/*Südtirol* – U06	Bressanone/Brixen	
		Badia/Abtei
		Aldino/Aldein
		Barbiano/Barbian
		Braies/Prags
		Brennero/Brenner
		Bressanone/Brixen
		Brunico/Bruneck
		Campo di Trens/Freienfeld
		Campo Tures/Sand in Taufers
		Castelrotto/Kastelruth
		Chienes/Kiens
		Chiusa/Klausen
		Corvara in Badia/Corvara
		Dobbiaco/Toblach
		Falzes/Pfalzen
		Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern
		Fortezza/Franzensfeste
		Funes/Villnöß
		Gais/Gais
		La Valle/Wengen
		Laion/Lajen
		Luson/Lüsen
		Marebbe/Enneberg
		Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten
		Naz-Sciaves/Natz-Schabs
		Nova Levante/Welschnofen
		Nova Ponente/Deutschnofen
		Ortisei/St. Ulrich
		Perca/Percha
		Ponte Gardena/Waidbruck
		Predoi/Prettau
		Racines/Ratschings
		Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz
		Renon/Ritten
		Rio di Pusteria/Mühlbach
		Rodengo/Rodeneck
		San Candido/Innichen

		San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen
		San Martino in Badia/St. Martin in Thurn
		Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden
		Selva dei Molini/Mühlwald
		Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden
		Sesto/Sexten
		Terento/Terenten
		Tires/Tiers
		Valdaora/Olang
		Val di Vizze/Pfitsch
		Valle Aurina/Ahrntal
		Valle di Casies/Gsies
		Vandoies/Vintl
		Varna/Vahrn
		Villabassa/Niederdorf
		Villandro/Villanders
		Vipiteno/Sterzing
		Velturno/Feldthurns

4.01000. Urzì, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

ART. 5.

(Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni)

Al comma 1, sostituire le parole: le condizioni *con le seguenti*: l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025 *con le seguenti*: si applica anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una della due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che, avendo presentato candidature con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e ottenuto almeno cinquecentomila voti validi, siano costituiti in una componente politica del gruppo Misto della Camera dei deputati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5.1001. Magi.

Commissione	*Governo*	*Rel. Min.*

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025

con le seguenti: devono sussistere all'atto dell'avvio della legislatura corrente, entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati e delle corrispondenti norme del Regolamento del Senato della Repubblica.

5.1000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

ART. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Al comma 1, sostituire le parole: All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito *con le seguenti:* Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo.

6.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizione transitoria in materia di stabilità del diritto elettorale)

1. Al fine di assicurare il rispetto del principio di stabilità del diritto elettorale, anche in conformità al Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa, adottato dalla Commissione di Venezia, le modificazioni apportate dalla presente legge al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, non si applicano al rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, i cui comizi elettorali siano convocati prima che siano decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nei casi di cui al comma 1, le modificazioni apportate dalla presente legge si applicano a decorrere dal rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, successivo a quello ivi previsto.

3. Per il rinnovo di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6.01. Magi.

Commissione	Governo	Rel. Min.

* * *

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis*. »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente

« Art. 2.

1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A1 Regione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol* Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-*septies*, comma 2. »;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

d) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella in una lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto. »;

e) all'articolo 14, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;

f) all'articolo 17, primo comma, primo periodo, le parole: « e dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

g) all'articolo 18-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) i commi 1-*bis* e 2-*bis* sono abrogati;

3) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dal presente articolo i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo. L'esenzione si applica altresì alle liste presentate da tali partiti nell'ambito di coalizioni. »;

4) al comma 3, secondo periodo, le parole: « ; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro » sono soppresse;

5) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « i candidati » sono inserite le seguenti: « presentati in ordine alfabetico »;

6) il comma 3.1 è abrogato;

h) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « o uninominali » sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

i) all'articolo 20, primo comma, le parole: « e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;

l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

m) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma:

1.1) i numeri 4) e 5) sono abrogati;

1.2) al numero 6-*bis*), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse;

2) il quarto comma è abrogato;

n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio, sono riportati sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sui manifesti; »;

o) all'articolo 30, numero 4), le parole: « del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

p) all'articolo 31:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. »;

4) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voti di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto.". »;

q) all'articolo 58:

1) al secondo comma, le parole da: « sul rettangolo » fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: « sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza »;

2) il terzo comma è abrogato;

r) all'articolo 59-*bis*, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.

2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

3-*bis*. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3-*ter*. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo. »;

s) all'articolo 68:

1) al comma 3, le parole: « per l'elezione nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza », e le parole da: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza. »;

2) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

t) all'articolo 71, primo comma, numero 2), le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

u) all'articolo 77, comma 1:

1) le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono abrogate;

2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio; »;

3) le lettere *g)* e *h)* sono abrogate;

4) dopo la lettera *h)* è inserita la seguente:

« *h-bis)* determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo; »;

v) all'articolo 83, al comma 1:

1) alla lettera *e)*, numero 1), le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », e le parole « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

2) alla lettera *e)*, numero 2), le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

3) alla lettera *f)*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2. »;

4) alla lettera *g)*, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento » e le parole « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

5) alla lettera *h)*, le parole: « determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi » sono sostituite dalla seguente: « divide »;

z) all'articolo 84:

1) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età »;

2) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

aa) all'articolo 85, il comma 1-*bis* è abrogato;

bb) all'articolo 86:

1) al comma 1, sostituire le parole: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione » con le seguenti: « primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali »;

2) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 »;

cc) dopo l'articolo 93-*quater*, sono inseriti i seguenti:

« Art. 93-*quinquies*.

1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-*sexies* e 93-*septies*. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-*septies*, comma 2.

2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14 e che si siano presentate nella circoscrizione ai sensi del comma 4. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è

collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. I partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione al fine di concorrere per l'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale con le modalità di cui all'articolo 93-*septies*, comma 2, possono dichiarare il collegamento in una coalizione. Le dichiarazioni di collegamento in coalizione devono essere reciproche, sono effettuate contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 e hanno effetto solo per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*. Non si applicano ai partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 14-*bis*.

5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, le disposizioni degli articoli 18-*bis*, 19 e 20.

7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-*sexies*.

1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-*bis* e H-*ter* allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.

2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del

candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.

3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Art. 93-*septies*.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-*sexies*, comma 4, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

f) individua le liste singole e le coalizioni di liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni; a tal fine:

a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni di cui alla lettera *f)* del comma 1 per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti

medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.

Art. 93-*octies*.

1. Nelle circoscrizioni oggetto del presente Titolo, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni oggetto del presente Titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* non può essere candidato in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.

3. Il candidato in un collegio uninominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* può essere candidato in una delle liste di candidati, a sé collegate, presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della medesima circoscrizione. »;

dd) la rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* »;

ee) all'articolo 106, le parole: « candidatura nel collegio uninominale o più di una » sono soppresse;

ff) all'articolo 119, le parole: « dei candidati nei collegi uninominali e » sono soppresse.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 2, con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17. »;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

3) al comma 2-*ter*, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale. »;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « uninominali e in collegi » sono soppresse;

c) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: « . In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro » sono soppresse, e dopo le parole: « i candidati » sono inserite le seguenti: « presentati in ordine alfabetico »;

d) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*.

1. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle liste presentate nell'ambito di coalizioni. »;

e) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, le parole: « e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, » e le parole « sulle schede di votazione e » sono soppresse;

2) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

f) all'articolo 13, comma 1, le parole: « il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore età »;

g) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« *1*. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima. »;

h) all'articolo 16, comma 1:

1) le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono abrogate;

2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio; »

3) dopo la lettera *f)*, inserire la seguente:

« *f-bis)* determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale indivi-

duale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo; »;

4) le lettere *g)* e *h)* sono abrogate;

i) all'articolo 16-*bis*, comma 1:

1) alla lettera *c)*, le parole: « ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

2) alla lettera *e)*, numero 1), le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », e le parole: « ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

3) alla lettera *e)*, numero 2), le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », e le parole: « nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

l) all'articolo 17, comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », e le parole « e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

2) alla lettera *b)*, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », e le parole « , nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

m) all'articolo 17-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età. »;

2) al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 »;

n) all'articolo 19:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » sono sostituite dalle seguenti: « ,

esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali »;

o) alla rubrica del titolo VII, le parole: « che eleggono un solo senatore e per la regione » sono sostituite dalle seguenti: « Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e »;

p) all'articolo 20, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: « nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore » sono sostituite dalle seguenti: « nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* », e le parole: « Trentino-Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Trentino-Alto Adige/*Südtirol* »;

2) alla lettera *a)*, le parole: « nelle regioni che eleggono un solo senatore » sono soppresse;

q) al comma 1 dell'articolo 20-*bis* è premesso il seguente:

« 01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili. »;

r) all'articolo 21-*ter*, comma 1, le parole: « nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* »;

dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modalità aggiuntiva di voto in presenza per i cittadini italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fermo restando il voto per corrispondenza quale modalità ordinaria di esercizio del diritto di voto, e fatta salva la facoltà di esprimere il voto in Italia ai sensi del comma 3, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto, in via aggiuntiva e facoltativa, presso le sedi consolari italiane all'estero, ivi compresi i consolati generali, i consolati e le cancellerie consolari, abilitate quali seggi elettorali per le consultazioni di cui al comma 1. ».

1.6. Marattin.

Al comma 1, lettera c)*, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* secondo il metodo proporzionale previsto dal presente testo unico.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

sopprimere il comma 3;

al comma 4, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità;

al comma 7, sopprimere le parole: ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 8, sopprimere le lettere d)*,* e)*,* g) *e* h);

al comma 9:

alla lettera a)*, sopprimere le parole:* presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera b)*, capoverso, sopprimere le parole:* presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera c)*, sopprimere le parole:* presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 10, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità,;

al comma 11, sopprimere le parole: ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 13, capoverso:

al secondo periodo, sopprimere le parole: e ai nomi dei candidati delle liste presentati ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al terzo periodo, sopprimere le parole: in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 14, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 15:

alla lettera a)*, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:* presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera b)*, sopprimere le parole:* presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera c)*, sopprimere le parole:* presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera d)*, sopprimere le parole:* presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera e):

al numero 1), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al numero 2), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 16, lettera b)*, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 17:

alla lettera a)*, capoverso, sopprimere le parole:* presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

alla lettera c)*, sopprimere le parole:* presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

al comma 18, lettera c):

sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

sostituire le parole: collegati a più liste *con le seguenti:* collegati tra loro;

al comma 21, sopprimere le lettere d)*,* f) *e* l);

al comma 22:

alla lettera a)*, capoverso, sopprimere la lettera* a);

sopprimere la lettera b);

al comma 24, sostituire il capoverso con il seguente:

« 1-*bis*. Il deputato eletto nella lista dei candidati circoscrizionali e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista dei candidati circoscrizionali. »;

al comma 25, lettera a)*, primo periodo, sostituire le parole:* assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *e-quinquies)*, alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, è assegnato *con le seguenti:* assegnati alle liste circoscrizionali ai sensi dell'articolo 83, è attribuito;

all'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b)*, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da:* con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità *fino alla fine del periodo con le seguenti:* secondo il metodo proporzionale previsto dal presente testo unico;

sopprimere la lettera d)*;*

sopprimere il comma 3;

al comma 4, sopprimere la lettera d)*;*

al comma 5, sopprimere la lettera b)*;*

al comma 9, sopprimere le lettere d)*,* f) *e* g)*;*

al comma 10, capoverso, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.15. Marattin.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« *2.* Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto. ».

Conseguentemente:

al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, le parole: « descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza. »;

sostituire le lettere b) *e* c) *con la seguente:*

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. »;

sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto.". »;

al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al secondo comma, le parole da: « sul rettangolo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza »;

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il terzo comma è abrogato;

al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le lettere a), b) *e* c) *con la seguente:*

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe

tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.

2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

3-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3-ter. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo. »;

al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: « per l'elezione nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza » e, al quarto periodo, le parole da: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza »;

dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al primo comma, numero 2), le parole: « di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « di preferenza ottenuti da ciascun candidato »;

al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) la lettera *c)* è abrogata;

sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;

dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

« *h-bis)* determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo; »;

al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalla seguente: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età »;

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

sopprimere il comma 24;

al comma 25, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, le parole: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali »;

all'articolo 2:

al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« *1*. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima. »;

al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) la lettera *c)* è abrogata;

sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo »;

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età. »;

b) al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 »;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » sono sostituite dalle seguenti: « , esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali ».

1.79. Marattin.

ART. 4.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modalità aggiuntiva di voto in presenza per i cittadini italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Fermo restando il voto per corrispondenza quale modalità ordinaria di

esercizio del diritto di voto, e fatta salva la facoltà di esprimere il voto in Italia ai sensi del comma 3, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto, in via aggiuntiva e facoltativa, presso le sedi consolari italiane all'estero, ivi compresi i consolati generali, i consolati e le cancellerie consolari, abilitate quali seggi elettorali per le consultazioni di cui al comma 1. ».

4.05. Marattin.

PAGINA BIANCA



19EME0206150